

Decreto direttoriale

Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI

Modifica dei termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 - Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”*



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2025 che istituisce un regime di aiuto finalizzato a sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche delle imprese di micro, piccola e media dimensione, al fine di consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse alla transizione verde e digitale nonché all'innovazione tecnologica;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 settembre 2025, che rimette a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, delle modalità di presentazione delle domande di erogazione, dei criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, degli oneri informativi a carico delle imprese e degli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dal predetto decreto ministeriale 4 settembre 2025 sono dirette al sostegno di iniziative cofinanziabili nell'ambito dell'Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”* del Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visti gli articoli 51 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Vista la Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20 dicembre 2024 recante gli orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni);

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visti, tra gli altri, gli articoli 49 e 69 del predetto regolamento (UE) 2021/1060, relativi, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione da parte dell'autorità di gestione dell'elenco contenente i dati delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e agli obblighi attinenti alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 *final*, del 14 ottobre 2024 e, in particolare, l'azione dell'Azione 1.4.1 *“Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese”* prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico RSO1.4. *“Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)”*;

Visto il documento *“La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027”* che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Vista la Condizione abilitante 1.1, relativa alla *“Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale”*, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, e, in particolare, l'articolo 2, che definisce gli obiettivi della STEP ed individua i settori nei quali sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche per l'Unione;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 maggio 2024 (C/2024/3209) recante *“Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”* e, in particolare, la sezione 2 della comunicazione che fornisce chiarimenti sulle tre aree tecnologiche sostenute dalla STEP;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

Visto il documento Criteri di selezione delle operazioni (versione n. 2.0), approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma l’8 gennaio 2025;

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all’applicazione del principio *DNSH* nell’ambito della politica di coesione, la quale al paragrafo 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell’ambito dei programmi;

Considerato che l’intervento di cui al presente decreto rientra, nell’ambito del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Visto l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*, che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", l'articolo 46-bis, recante "*Certificazione della parità di genere*";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici*", convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026, n. 177 (nel seguito anche solo "*decreto direttoriale*"), recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione del regime d'aiuto previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025, volto ad accrescere le competenze del capitale umano delle PMI;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera n) del sopra citato *decreto direttoriale*, che individua Invitalia S.p.a. quale soggetto gestore della misura "*Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI*", disponendo in particolare che la stessa sia competente per le attività relative alla selezione delle iniziative da finanziare, alla gestione e al monitoraggio della misura, incluse quelle di concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie;

Vista la nota prot. MIMIT n. 10054 del 10 febbraio 2026, con cui Invitalia S.p.a. ha rappresentato al Ministero l'opportunità di valutare un differimento dei termini per la presentazione delle domande previsti dal menzionato *decreto direttoriale*, al fine di permettere alla stessa Invitalia S.p.a. di predisporre la modulistica per l'accesso alle agevolazioni e realizzare la piattaforma per la presentazione telematica delle istanze;

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Considerata la necessità di consentire il completamento di tutti adempimenti amministrativi e tecnici volti all'implementazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1 del sopra citato *decreto direttoriale*, dedicata alla presentazione delle domande di agevolazione e messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore dell'intervento agevolativo;

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare il sopra citato articolo 3, comma 1 del *decreto direttoriale* con riferimento ai termini per la presentazione delle domande di agevolazione ad avvenuto completamento della piattaforma telematica a tal fine predisposta;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese, avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 85 del 17 gennaio 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Anna Maria Fontana l'incarico di direzione della Divisione III – “*Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie*” della DGIAP”;

Vista la determina n. 173 del 23 gennaio 2026 dell'Autorità di gestione che approva la Nota metodologica per l'adozione delle opzioni semplificate di costo, definite sulla base del Regolamento 1676/2023, recante le tariffe orarie per la determinazione e la rendicontazione delle spese, come riportate nell'allegato 3 al presente decreto direttoriale;

DECRETA

Articolo unico

(Modifica al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026, n. 177)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 gennaio 2026, n. 177, le parole “*a partire dalle ore 12.00 del 12 marzo 2026 e sino alle ore 12:00 del 14 maggio 2026*” sono sostituite dalle seguenti “*a partire dalle ore 12.00 del 21 aprile 2026 e sino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026*”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero, www.mimit.gov.it, e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino



Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
10.02.2026 16:05:37
GMT+00:00

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche